

Intanto sta per me la legge del 22 frimaio anno VII, sta per me la legge sarda del 1854, e sta per me tutta la moderna giurisprudenza, la quale è concorde nel restringere il più che sia possibile il termine delle prescrizioni. Se noi teniamo il termine propostoci nel disegno di legge, noi faremo una legge per questo lato retrograda. Tutti conven-gono che, per quanto riguarda soprattutto i beni mobili, i crediti, gl'interessi e i termini della prescrizione, debbono essere quant'è possibile ristretti, per prosciogliere da ogni maniera d'inceppamenti e di vincoli la proprietà e le transazioni.

Non veggio pertanto alcuna ragione per cui, in ordine alle omissioni di beni nelle denunce di successione, noi dobbiamo stabilire una prescrizione di cinque anni, mentre la legge del 1799 in Francia la stabiliva solo di 3 anni, e mentre la legge sarda del 1854 ha stabilito la stessa prescrizione.

Io aderisco, ripeto, alla proposta dell'onorevole regio commissario, in ordine alla prescrizione di cui è parola nel numero 4, per le ragioni ch'egli adduceva; ma, siccome non ho inteso alcuna ragione nè in ordine al numero 2, nè in ordine al numero 3, io credo che non dobbiamo dipartirci, relativamente a queste prescrizioni, dalla legge francese e dalla legge sarda del 1854, siccome più progressive di quello che si presenti la proposta di legge del Ministero e della Commissione a questo riguardo.

Insisterei pertanto perchè in luogo di dire al numero 2 del paragrafo: *dopo cinque anni*, si dicesse: *dopo tre anni*, conformemente alla legge sarda del 1854 e alla legge del 22 frimaio anno VII.

PRESIDENTE. Al numero 3 dovrassi anche dire: *dopo 3 anni?*

MAZZA. *Dopo 4 anni.*

TONELLO, relatore. La Commissione avrebbe accettato i termini delle varie prescrizioni che si leggono nell'articolo 43 per queste ragioni.

Quando si tratta di quelle che sono indicate al n° 1, allora, siccome il ricevitore del registro ha sotto gli occhi l'atto della cui registrazione si tratta, e può esaminarne tutte le parti, tutte le clausole, qualora non abbia esatta la tassa per un qualche atto contenuto nella scrittura di cui si tratta, qualora, dico, entro due anni non si curi di fare l'esazione, sarebbe una negligenza grave; epperò in questo caso è sembrato alla Commissione che due anni fossero sufficienti per instabilire la prescrizione. Ma, per quanto riguarda la prescrizione di cui si parla al n° 2, in tal caso non è parso eccessivo alla Commissione il termine di cinque anni, perchè la denuncia si deve fare in un luogo solo, mentre, se non mi inganno, secondo la legge precedente, si doveva fare nei vari luoghi in cui erano situati i beni di cui si tratta. Siccome con questa legge la denuncia si deve fare nel solo luogo in cui si apre la successione (ed ognuno vede che in un'eredità possono contenersi beni che siano situati in vari luoghi ed anche in diverse provincie), gli agenti del demanio devono fare delle indagini per iscoprire se la denuncia fu esatta, e queste indagini esigono un tempo non indifferente.

Per conseguenza la Commissione in questo caso di omissione si è acquietata alla prescrizione quale venne proposta nel progetto ministeriale, cioè di cinque anni, che mantiene.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza propone che al n° 2 dell'articolo 83, invece di dire *dopo cinque anni*, si dica *dopo tre anni*.

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Il deputato Mazza non insiste sull'altro emendamento?

MAZZA. No. È inutile.

PRESIDENTE. Se non vi sono adunque altri che domandino la parola, s'intenderà approvato l'articolo quale fu letto. (È approvato.)

« Art. 84. Per la domanda della tassa proporzionale sugli atti vincolati a condizioni sospensive, o del supplemento di essa, la prescrizione si compie nel biennio, a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione accennata dall'articolo 13. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Ho domandata la parola per la semplice rettificazione di una svista incorsa nel progetto.

Negli studi fatti prima di presentarlo al Parlamento si fece luogo ad uno spostamento di disposizioni dall'articolo 13 all'articolo 29.

Ora, la dichiarazione di cui si parla nell'articolo 84 ha sede non più nell'articolo 13, ma nell'articolo 29. Debbo quindi proporre che invece dell'articolo 13 si citi l'articolo 29, *ultimo alinea*.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 84 con questa modificazione.

(La Camera approva.)

« Art. 85. Trascorso il termine di trent'anni, sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute pegli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione. »

PIROLI. Voleva osservare su quest'articolo 85 che mi è sembrato eccessivo il termine di trent'anni per la prescrizione delle tasse e pene pecuniarie dovute pegli atti non registrati.

Se la legge limita a dieci anni la prescrizione della tassa sulle successioni non dichiarate, non vedo perchè lo stesso termine non possa ammettersi generalmente per la prescrizione della tassa sopra qualunque atto non registrato, e molto più poi per la prescrizione delle pene. Come ammettere che le pene pecuniarie, le quali si prescrivono pel Codice penale comune con termini assai più brevi, debbano a favore del fisco, nella materia che ci occupa, durare trent'anni?

Io quindi propongo, su quest'articolo 85, che alla prescrizione trentennaria si sostituisca la decennale, mantenendosi pel resto l'articolo nei termini in cui venne proposto.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io manterrei puramente tal quale l'articolo 85, le cui disposizioni, se non m'inganno, corrispondono alle regole osservate da altre legislazioni su questa materia.

PIROLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderei prima se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Piroli.

(Non è appoggiato.)

Allora non è più il caso di discuterlo.

Se nessuno domanda la parola sull'articolo 85, di cui si è già dato lettura, s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 86. La pena pecuniaria stabilita ad aumento d'una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale, e l'obbligo pel pagamento della medesima passa agli eredi.

« Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione. »

(La Camera approva.)